



COMUNE DI VILLAROSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

CAPO I
NORME GENERALI

Art.1

Commercio su aree pubbliche

1 Per commercio su aree pubbliche s'intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Art. 2

Mercato Settimanale Locale

1 Nel territorio del Comune l'esercizio del commercio su aree pubbliche, destinate dall'Amministrazione Comunale allo svolgimento del Mercato Settimanale Locale, è disciplinato dalle norme del presente Regolamento e dalla Legge Regionale 1 Marzo 1995, n. 18, come modificata dalla Legge Regionale 8 Gennaio 1996, n. 2.

2 Al di fuori dell'area pubblica di mercato, l'esercizio di vendita al dettaglio in forma itinerante è consentita in tutto il territorio comunale ad eccezione di quelle zone ove sussistono motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse e, comunque, su strade interdette con apposita ordinanza sindacale.

3 Tale area è stabilita sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Art.3

Ammissione al Mercato Settimanale Locale

1 Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. B, ai quali è stata già rilasciata, per conversione, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 1 Marzo 1995, n. 18 e successive modifiche.

2 Sono altresì ammessi a frequentare, nel limite dei posteggi disponibili nel settore "Alimentare, Piante, Fiori e Sementi", i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi della Legge n. 59/63, della Legge n. 477/64 e della Legge n. 976/65.

CAPO II

AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Art. 4

Aree destinate al Commercio su Aree Pubbliche

Aree destinate al Mercato

1 Le aree pubbliche destinate all'esercizio del mercato settimanale nel giorno di mercoledì nel Comune di Villarosa, con posteggio fisso e contiguo, sono determinate:

- **Settore alimentare:** Area Mercatale antistante il Viale Europa: (Prodotti ittici freschi, carni, ortofrutticoli, salumi e prodotti caseari... etc) come da planimetria "A" nelle more che non decolli un mercato di filiera corta.
- **Settore non alimentare:** lungo il viale Trinacria; come da planimetria "A1"

2 Nel giorno di sabato, con posteggio fisso e contiguo, settore alimentare, lungo la Via Buonarroti, dall'incrocio di Via XX Settembre all'incrocio di via Mazzini, come da planimetria "B".

CHIOSCHI

Aree sulle quali possono essere collocati i chioschi:

- 1) Villapriolo zona adiacente abbeveratoio, come da planimetria F;
- 2) Villetta Comunale di Via Garibaldi, come da planimetria G;

AREE DA CONCEDERE PER UN PERIODO PLURIENNALE

- Via Cossa - n. 1 posto di mt. 8x4;
- Piazza Principe di Napoli - n. 1 posto di mt. 8x4;
- Via Messina (adiacente il distributore ESSO) - n. 1 posto di mt 8x4;
- Via Crema (di fronte all'Ufficio Postale) - n. 1 posto di mt. 8x4, come da planimetria "D";

MERCATO RIONALE

- Frazione Villapriolo lungo il V.le della Regione come da planimetria "C"

AREE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI FESTIVITA'

- Corso Garibaldi e Corso regina Margherita come da planimetria "E"

Art.5

Periodicità ed orari del Mercato Settimanale Locale

1 Il Mercato Locale si effettua con periodicità settimanale mediante l'occupazione dell'area pubblica data in concessione ad ogni singolo Operatore, che lo costituisce in un insieme di "posteggi", contigui e adiacenti tra loro, nel giorno di Mercoledì.

2 Quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato locale non sarà effettuato; il Sindaco, previa richiesta degli operatori o dell'Associazione di Categoria, può anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso, mediante ordinanza.

3 L'orario di svolgimento di mercato è consentito per sei ore e trenta minuti consecutivi ed è fissato nel modo seguente: **dalle ore 7,00 alle ore 13,30.**

4 E' data facoltà all'operatore di allestire l'attrezzatura ed il banco di vendita per l'esercizio della propria attività trenta minuti prima dell'orario d'inizio di mercato, mentre è obbligatorio lo sgombero dell'area pubblica occupata entro e non oltre trenta minuti dall'orario di fine mercato, stabilito nel presente articolo al comma 3.

CAPO III

POSTEGGI, DIMENSIONI, ASSEGNAZIONI E SUBINGRESSO

Art.6

Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

1 I posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dalle unità mobili attrezzate come punti vendita e, ove logisticamente possibile, dalle unità mobili non attrezzate.

2 La misura massima dei posteggi è così stabilita:

- **Produttori Diretti** m 4,00 x 4,00
- **Alimentari** m 6,00 x 4,00 - 7,00 x 4,00 - 8,00 x 4,00 - 9,00 x 4,00
- **Non Alimentari** m 9,00 x 4,00 - 7,00 x 4,00 - 8,00 x 4,00 - 10,00 x 4,00
- **Settore pelletteria** m 8,00 x 4,00

3 Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 7 della Legge Regionale 1 Marzo 1995, n. 18 come modificata dalla Legge Regionale 8 Gennaio 1996, n. 2 in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e dell'autoveicolo posseduto, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art. 4 del presente Regolamento.

4 Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale di colore giallo e numerazione progressiva

Art.7

Assegnazione dei posteggi

1 L'assegnazione di posteggio può essere concessa ai soli Operatori di mercato di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2 La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere rinnovata. I posteggi verranno concessi, con carattere di priorità, a coloro che possono dimostrare un più alto numero di presenze o che risultino assegnatari di autorizzazione da più tempo.

3 I posteggi in atto non assegnati o che si renderanno vuoti a seguito di rinuncia, revoca o decadenza nelle aree pubbliche designate nel precedente art. 4, possono, previo parere della Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95:

a) Essere concessi dal Sindaco agli operatori aventi diritto, ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 5, L.R. 18/95;

b) Essere concessi dal Sindaco agli operatori che hanno presentato istanza di ampliamento del posteggio attiguo di cui sono già assegnatari;

c) Essere soppressi dal Sindaco per motivi logistici, di viabilità o di forza maggiore appositamente motivati.

4 Nel mercato settimanale locale, il numero di posteggi assegnati nel totale sarà di 53 (cinquantatre), di cui il 10% riservato ai produttori agricoli diretti, due (non alimentari) riservati agli extracomunitari e due (uno alimentare e uno non alimentare) ai residenti del comune di villarosa, come da planimetria "A ".

Art. 7 bis

1 In via provvisoria, per garantire il posto agli operatori già autorizzati e ai primi 8 operatori di cui alla graduatoria predisposta dai vigili urbani, l'area mercatale verrà estesa nelle zone adiacenti così come dalla planimetria allegata (Allegato A) nella parte contraddistinta con la colorazione in giallo, per un numero di 14 posti;

2 I posti di cui all'area provvisoria hanno carattere temporaneo ed andranno ad esaurimento. Verranno trasferiti all'interno dell'area contraddistinta dal colore rosso, nel momento in cui si verificheranno disponibilità all'interno di tale area.

Art.8

Subingresso nel Posteggio

1. Nel caso di vendita dell'azienda, la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa.

2 Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dall'art. 16 L.R. 1 Marzo 1995, n. 18 ed eventuali successive modifiche.

3 Il subentrante nell'azienda deve comunicare al Sindaco, nel più breve tempo possibile, l'inizio dell'attività di mercato, nel posteggio assegnato al precedente titolare e potrà esercitare l'attività nella stessa area pubblica, se:

- iscritto al regolamento R.E.C.;
- autorizzato per le stesse tabelle merceologiche del cedente;
- in possesso dell'atto di vendita dell'azienda concessionaria del posteggio.

4 Dopo la vendita dell'azienda e la cessione del posteggio, nella possibilità di riprendere l'autorizzazione amministrativa non si potrà richiedere contestualmente un nuovo posteggio a condizione che:

- Il richiedente non dimostri di avere ceduto la precedente autorizzazione per inderogabili motivi personali o di famiglia;
- Tra la vendita della prima autorizzazione e la richiesta della nuova dovranno trascorrere anni due per l'assegnazione di un nuovo posteggio, compatibilmente con le condizioni amministrative e logistiche del sito.

Art.9

Sostituzione del Posteggio

1 In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta ed alla necessità dell'Operatore.

2 Il cambio di attività settoriale, in linea di principio, non costituisce motivo di decadimento della concessione, che verrà conservata in attesa della liberazione di analogo posteggio nel nuovo settore di appartenenza.

Art.10

Assegnazione Temporanea dei Posteggi

1 Ogni mercoledì i posteggi non occupati entro le ore 8,00 (otto) dai titolari aventi diritto, sono assegnati, limitatamente alle medesime rispettive giornate, ai titolari di Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della Legge 1 Marzo 1995, n. 18, che hanno presentato regolare istanza entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno solare, nella qualità di Operatori aspiranti "spuntisti", al fine della predisposizione di apposita graduatoria ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a) del presente Regolamento.

2 Le istanze presentate dagli Operatori aspiranti "spuntisti" oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, saranno prese in considerazione, in ordine cronologico, successivamente allo scorrimento della graduatoria vigente.

Art. 11

Divieto di cessione di posteggio

1 Al concessionario del posteggio è fatto assoluto divieto di cedere o concedere ad altri, in tutto o in parte, l'area pubblica che gli è stata assegnata, pena la decadenza o la revoca della concessione, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

I concessionari non possono vendere il posteggio loro assegnato prima che siano trascorsi Anni Cinque dall'assegnazione

Art. 12

Mancata Occupazione del Posteggio, Assenze

1 Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, **entro le ore otto**, perde il diritto all'esercizio dell'attività di mercato, per quel solo giorno e senza rimborso dalla tassa pagata. Il concessionario titolare del posteggio, che arriva dopo le ore otto, potrà occupare altro posto, designato dagli operatori di P.M., nel caso in cui si ha disponibilità.

2 In caso di assenza per malattia o per altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione del posteggio deve comunicare, in breve tempo, al Sindaco richiesta motivata e documentata di conservazione del posteggio.

3 Il concessionario che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a **tre mesi** per anno solare (nr. 12 mercati) decade dalla concessione.

4 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli operatori assegnatari appartenenti al settore "Produttori Diretti", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.

Art.13
Registro dei Concessionari di Posteggio
Libretto di Posteggio

1 E' istituito un Registro del mercato, depositato presso il Comando di Polizia Municipale, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio.

2 Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa di cui all'art.1, comma 2, lett.b) della legge n.18/95, le tabelle merceologiche, l'iscrizione al R.E.C., le dimissioni del posteggio e la T.O.S.A.P. dovuta, nonché le assenze per l'anno solare.

3 Il Comune rilascia a tutti i concessionari un apposito libretto di posteggio, munito di fotografia, nel quale sono riportati gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa, le tabelle merceologiche, il numero del posteggio, i metri concessi e le vidimazioni annuali. Ogni concessionario di posteggio ha l'obbligo di tenere esposto il predetto documento durante l'attività di mercato.

Art.14
Tassa di Posteggio

1 Oltre alla regolare tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il concessionario del posteggio è tenuto a corrispondere una tassa di posteggio.

2 La tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale ed è corrisposta, unitamente alla citata T.O.S.A.P., a fronte dei servizi giornalieri resi dal Comune, ivi compreso il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

3 Essa è fissata con apposito provvedimento, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

4 La tassa di cui al presente articolo deve pagata entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno. Le modalità di pagamento saranno stabilite in un'apposita convenzione che sarà stipulata tra quest'Ente e il Concessionario.

5 I pagamenti effettuati oltre i termini di cui sopra dovranno essere integrati da una mora pari al 10% per ogni mese di ritardo fino al terzo mese. Oltre il terzo mese l'operatore moroso che non ha provveduto al pagamento della tassa dovuta, senza alcun pregiudizio per il recupero coatto della somma dovuta, decade dal diritto della concessione del posteggio nonché dell'Autorizzazione Amministrativa.

6 Le somme introitate dovranno essere utilizzate essenzialmente per la gestione pratica del mercato, per il miglioramento delle strutture e per una funzionale erogazione dei servizi agli operatori ed ai cittadini.

Art.15
Caratteristiche dei negozi mobili

Per negozi mobili è da intendersi un veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.

Esso deve possedere i seguenti requisiti:

- Struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita al almeno 1,30 metri dalla quota esterna;
- Parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte;
- Impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari posti in vendita;
- Impianto idraulico di scarico che, in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta nell'area del mercato oppure riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per l'acqua potabile; nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;
- Impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta nell'area del mercato oppure, in alternativa l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Il generatore autonomo di corrente è comunque obbligatorio e deve essere azionato durante gli spostamenti per mantenere la catena del freddo. Tale sistema deve essere opportunamente insonorizzato e deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari;
- I banchi esposti devono essere dotati di impianto di refrigerazione e appositi divisori per attuare una netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili secondo le norme vigenti;
- Lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere;
- Contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio mobile, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

Prescrizioni particolari

La vendita di carni fresche, è consentita a condizione che siano disponibili strutture frigorifere di capacità adeguata alle esigenze commerciali delle singole unità mobili e idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo durante tutte le fasi della vendita.

Il sezionamento e l'elaborazione di preparazioni di carni fresche non può essere effettuato nelle unità mobili, così come previsto dall'O.M.S. del 03/04/2002.

Tutte le fasi della vendita di carne devono svolgersi nel massimo delle norme igienico-sanitarie, ed in particolare:

- Le carni in esposizione non possono mai abbandonare la catena del freddo;
 - La preparazione di carne macinata deve avvenire al momento su richiesta dell'acquirente;
 - Il taglio delle carni, in quanto presuppone l'uso di attrezzature e manipolazioni che avvengono fuori della catena del freddo e non adeguatamente protette dai possibili contaminanti ambientali, costituisce un "Punto critico", nonché motivo di grande attenzione da parte del personale di vigilanza sanitaria; si raccomanda, quindi di limitare al massimo tali operazioni, utilizzando prodotti carnei preconfezionati o che non necessitano di ulteriore manipolazione per la vendita.
- Per la vendita di prodotti della pesca, valgono le medesime prescrizioni particolari previste per la carne. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e filettatura possono essere effettuate nei negozi mobili, purchè, al momento su richiesta dell'acquirente e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 16

Sospensione, decadenza e revoca della concessione del posteggio e dell'autorizzazione amministrativa.

1 Costituiscono condizioni di sospensione della concessione di posteggio, i seguenti casi:

- a - Mancato pagamento della tassa di occupazione dell'area pubblica assegnata
- b - Comportamento scorretto dell'operatore di mercato nei confronti del cliente, dei funzionari ed agenti di polizia municipale;
- c - Per concessione, anche parziale, dell'area pubblica assegnata, ad altri.

2 Costituiscono condizioni di decadenza della concessione del posteggio nonché revoca dell'autorizzazione amministrativa, i seguenti casi:

- a - Non utilizzare, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare (nr. 12 mercati);
- b) Non assumere l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti;
- c) - Per turbativa del regolare svolgimento dell'attività di mercato.

CAPO IV LIMITAZIONI E PUBBLICITA' DEI PREZZI

Art.17 Amplificazione dei suoni

1 Nell'area del mercato, durante l'orario di vendita, è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di apparecchiature foniche, schiamazzi e urla da banditore.

2 Ai titolari - venditori di dischi, compact-disk, musicassette, etc. - è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita delle merci, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della merce, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

Art. 18 Pubblicità dei Prezzi

1 A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art.38 della Legge 11 Giugno 1971, n.426, di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.

CAPO V CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO

Art.19 Norme igienico-sanitarie

1 Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinanza del ministero della sanità del 03/04/2002.

2 Gli operatori del mercato che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono essere muniti di Libretto di idoneità sanitaria regolarmente vidimato per l'anno solare in corso e dotarsi di giacca o sopravveste di colore preferibilmente chiaro: essi devono procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo n. 155 del 26/05/1997.

3 Il commercio su aree pubbliche di carni fresche, di ogni specie animale prodotti ittici, svolta in forma itinerante è vietato in ossequio alle norme sanitarie vigenti e non potendosi ravvisare i caratteri di eccezionalità e contingenza nella tipologia merceologica nell'ambito territoriale.

4 Tutti i concessionari di posteggio, hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori, nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata.

5 Alla fine delle operazioni di vendita gli appositi contenitori, dovranno essere lasciati chiusi sul posto per la successiva raccolta a cura del servizio ecologico del Comune.

6 Agli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, è prescritto di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e legandoli per renderli meno voluminosi possibili, al fine di agevolare le operazioni di raccolta di cui al precedente comma.

7 Il controllo igienico-sanitario nel mercato è svolto da personale dell'Azienda U.S.L. competente per territorio con l'ausilio di personale della Polizia Municipale che curerà in particolare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla richiamata Ordinanza Ministeriale del 03/04/2002.

Art.20

Gestione, Ordine e disciplina del Mercato

1. Il Mercato locale è gestito direttamente dal Comune.
2. La Direzione e la competenza è affidata al dirigente del settore "Attività Produttive".
3. L'ordine, la disciplina e il controllo nel mercato locale sono assicurati dagli Operatori di Polizia Municipale che svolgono il Servizio di Ordine Pubblico, Polizia Amministrativa, Annona e Commercio.

Art.21

Commissione Comunale per il Commercio sulle aree Pubbliche ed i mercati

1 E' costituita presso il Comune di Villarosa una Commissione per il Commercio sulle aree pubbliche ed i mercati, nominata dal Sindaco.

2. Essa ha durata pari a quattro anni, ed è così composta:
 - a) Sindaco o suo delegato permanente, con funzioni di presidente;
 - b) Comandante dei VV.UU. o suo delegato;
 - c) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;

d) Tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentanti a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti;

e) Rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello Provinciale;

f) Un esperto di problemi della distribuzione.

3 Le modalità di elezione per i membri di cui alla lettera f), sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento della Commissione.

4 Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il settore amministrativo.

5 Il funzionamento della commissione, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa.

6 La Commissione esprime i pareri previsti dalle normative entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso tale periodo, il parere s'intende reso positivamente.

CAPO VI DIVIETI

Art.22.

Divieto di Circolazione ai veicoli

1 Durante gli orari dell'esercizio di attività di mercato è vietata, sulle aree pubbliche ad esso destinata, la circolazione e la sosta a tutti i veicoli.

2 Il Sindaco, con propria Ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni relative alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, per le aree pubbliche interessate all'esercizio di attività di mercato con la messa in opera della relativa segnaletica verticale.

CAPO VII SANZIONI E NORME FINALI

Art.23 Sanzioni

1 Le violazioni al presente Regolamento, non previste da Leggi e Regolamenti Speciali sono punite con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 516,45.

2 Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni possono essere conciliate entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale con il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo o, se più favorevole al trasgressore, ad un terzo del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al primo comma, del presente articolo.

3 Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'Ufficio di polizia dal quale dipende l'Agente accertatore, oppure, per mezzo di versamento tramite conto corrente o vaglia postale.

4 L'autore della violazione ha facoltà, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, di presentare al Sindaco o all'Autorità competente, scritti difensivi.

5 Qualora nei termini previsti non sia stato presentato alcuno scritto difensivo e non vi sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.17 della Legge 24 Novembre 1981, n.689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria editoriale e per le spese di procedimento.

Art.24.

Rinvio ad altre Disposizioni

1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nella Legge Regionale 1 Marzo 1995, n. 18, nonché alle disposizioni e normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed eventuali, successive modifiche.

2 I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

Art.25

Norme Finali

1 E' abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina del mercato ambulante adottato con delibera consiliare n. 84 del 14/07/78, modificata dalle deliberazioni consiliari n.188/89 e n. 160/91.

Art.26

Pubblicità del Regolamento

1 Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.

Art.27

Variazioni al regolamento

1 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente regolamento dandone comunicazione ai concessionari di posteggio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

Art.28

Entrata in Vigore

1 Il presente Regolamento, una volta esecutivo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il 16° giorno dalla pubblicazione.